



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
UFFICIO 7

DGSAF :I.5.h.g/2017/3

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

DGSAF 0004129-P-19/02/2018

Alle Regioni e PA
Loro Sedi

Ai PIF

Agli UVAC

All'ASSALZOO
assalzo@assalzo.it

All'ASSALCO
assalco@assalco.it

All'AISA
AISA@federchimica.it

Al Comando Carabinieri
per la Tutela della Salute

e per conoscenza

Al MIPAAF-ICQRF

Alla FNOVI

All'ANMVI

OGGETTO: Utilizzo scorretto di alcuni claim (allegazioni) nell'etichettatura dei mangimi

In merito all'oggetto, si intende fornire indicazioni puntuali sull'utilizzo di alcuni claim, frequentemente utilizzati in maniera non corretta nell'etichettatura dei mangimi.

Si fa specifico riferimento all'utilizzo di termini, immagini o grafici che richiamano chiaramente la figura del veterinario o associano il mangime alla professione medico- veterinaria.

In base a quanto indicato nell'art.13 del Reg.(CE) 767/2009, l'utilizzo di termini quali "*linea veterinaria*", "*soluzione veterinaria*", "*alimento veterinario*", "*diete prescritte*", costituisce un utilizzo dei claim nell'etichettatura di mangimi non conforme alla normativa.

Infatti, come ribadito dalla Commissione Europea-DGSANTE, durante lo Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Sezione: "Animal Nutrition" del 5-6 Febbraio u.s. alla quale ha partecipato la Scrivente, l'utilizzo di qualsiasi claim che faccia riferimento alla figura professionale del veterinario, compresi i termini non in lingua italiana, le sigle o le abbreviazioni, porta erroneamente l'acquirente a credere che il mangime sia chiaramente associato alla pratica medico-veterinaria o possieda in qualche modo una funzione terapeutica o preventiva, caratteristiche non proprie di un mangime ma di un farmaco veterinario.

A tal proposito si precisa che l'unico riferimento alla figura del veterinario nell'etichettatura dei mangimi, è esplicitamente ammesso per i mangimi dietetici, nei casi richiamati dalla Direttiva 2008/38/CE.

Si ricorda infine che, all'utilizzo di allegazioni (claim) non conformi alla normativa, si applica la disciplina sanzionatoria contenuta nel Decreto Legislativo 3 febbraio 2017, n. 26.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Silvio Borrello